

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204,
sulle onoranze ai caduti in guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra, prevede, nell'articolo 7, che i sepolcreti di guerra, una volta definitivamente sistemati dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti, siano dati in consegna ai Comuni per la manutenzione e la custodia.

La norma, a causa di difficoltà finanziarie di vario genere che incontrano i Comuni, sta rimanendo in molti casi non applicata. In tale situazione, appare opportuno ritoccare il citato articolo, nel senso di ammettere la possibilità che i sepolcreti rimangano in consegna al Commissariato generale.

È da colmare una lacuna della legge, comprendendo nelle attribuzioni stabilite dall'articolo 2 la manutenzione e la custodia

anche dei sepolcreti dei caduti nelle vecchie guerre coloniali e nella guerra di Spagna, nonchè inserendo una norma sostanzialmente di portata contabile, diretta a risolvere problemi sorti in sede di imputazione di spese.

A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge dalla cui approvazione non deriverà alcun onere, in quanto il Commissariato già provvede ai compiti che ora si tende formalmente ad attribuirgli.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere; viene presentato nel testo di cui all'atto della Camera dei deputati n. 1694.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo» .

Art. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.